

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - **Decreto dirigenziale n. 35 del 29 gennaio 2010 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, comma 8, D. Lgs n. 152/06 - Ditta TERMO PAIF SPA, con sede legale ed impianto nel Comune di Battipaglia (SA), Via Spineta Mare, Loc. Villani.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta TERMO PAIF SPA è titolare di autorizzazione Decreto Dirigenziale n. 1410 del 25/07/2002 ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88;

- che la Ditta TERMO PAIF SPA con sede legale nel Comune di Battipaglia (SA), Via Spineta Mare, Loc. Villani, Presidente Consiglio Amministrazione Pastena Antonio, nato a Firenze il 02/03/1948, ha presentato in data 27/06/2007, prot. 577007, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D. Lgs n. 152/06 per modifica impianto sito in Battipaglia (SA), Via Spineta Mare, Loc. Villani, per l'attività di produzione di contenitori monouso in polistirolo per alimenti;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, nella seduta del ventinove luglio 2008, ventitre luglio 2009, sette settembre 2009 e sei novembre 2009 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione che la Ditta richiedente presenti:

- a) Certificato della Camera di Commercio aggiornato ed in originale
- b) originale della ricevuta di versamento per spese di istruttoria

- e con le seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06.

- che trasmessa unitamente all'istanza, figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

sostanze inquinanti:

<i>Camino</i>	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione</i>	<i>Flusso di massa</i>
		mg/m³	Kg/h

E1	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E2 (B2)	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E2 (B3)	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E3	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E4	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E5	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E6	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E7	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E8	Polveri	10	0,03
	Stirene	5	0,02
E9	Polveri	1 (+0,5)	
E10	Polveri	1 (+0,5)	
E11	Polveri	1 (+0,5)	
E12	Polveri	1 (+0,5)	
E13	Polveri	1 (+0,5)	

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che il tecnico della Ditta richiedente ha trasmesso in data 06.11.2009, prot. 961349 e 28/01/2010, prot. 74466, la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi;

- che la Ditta TERMO PAIF, con nota acquisita il 21/12/09, prot. 1100847, ha trasmesso ricevuta del bonifico bancario per € 381,28 effettuato a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- IL D. Lgs n. 152 del 03/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta TERMO PAIF SPA con sede legale nel Comune di Battipaglia (SA), Via Spineta Mare, Loc. Villani, Presidente Consiglio Amministrazione Pastena Antonio, nato a Firenze il 02/03/1948, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per modifica impianto sito in Battipaglia (SA), Via Spineta Mare, Loc. Villani, per l'attività di produzione di contenitori monouso in polistirolo per alimenti secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;

2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

5) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

6) stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06;

- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta TERMO PAIF SPA dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- è fatto obbligo alla Ditta TERMO PAIF SPA la tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06

- inviare copia del presente decreto alla Ditta TERMO PAIF SPA, all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Battipaglia (SA).
pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO